

XXXV.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1905

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ

INDICE.

Atti vari	Pag. 1030-49
Disegni di legge (Approvazione):	
Pagamento al Governo francese del debito di cinque milioni dipendente dal passaggio a carico dell'Italia del cessato Monte Veneto	1032
Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905	1033
Note di variazione su alcuni bilanci (<i>Presentazione: LUZZATTI</i>)	1043
Interrogazioni:	
Concorso a cattedre d'istologia:	
PINCHIA (<i>sottosegretario di Stato</i>)	1026-27
ROSADI	1026
Personale d'ordine delle Avvocature erariali:	
CAPECE-MINUTOLO	1028
CODACCI-PISANELLI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	1027
Stazioni enotecniche all'estero:	
DEL BALZO (<i>sottosegretario di Stato</i>)	1029
RIZZA	1029
Regificazione di scuole secondarie:	
LUCIFERO	1029
PINCHIA (<i>sottosegretario di Stato</i>)	1029
Ordinamento giudiziario e magistratura (Seguito della prima lettura):	1034
DE LUCA ANANIA	1043
DI STEFANO	1034
GRAFFAGNI	1045
GRIPPO	1038
Osservazioni e proposte:	
Lavori parlamentari:	
LARIZZA	1049
RONCHETTI (<i>ministro</i>)	1049
Proposta di legge (Svolgimento):	1030
Bonifica delle cave di sterro:	
COTTAFANI	1031
TEDESCO (<i>ministro</i>)	1031

Verificazione di poteri (Comunicazioni della Giunta e convalidazioni): Pag. 1030

Votazioni segrete (Risultamento):
 Stato degli ufficiali della regia marina 1047
 Costituzione in comune autonomo della frazione Treschè-Conca 1047

La seduta comincia alle ore 14.5.

PAVIA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto della petizione.

PAVIA, *segretario*, legge:
 6520. Il Capitolo cattedrale di S. Marco Argentano invoca una legge che aumenti le congrue dei capitoli delle Cattedrali.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera la seguente lettera pervenutami dalla Giunta delle elezioni:

« Roma, 15 febbraio 1905.

« Eccellenza,

« In seguito alla comunicazione fattami da V. E., con la quale si denuncia alla Giunta delle elezioni la ineleggibilità dell'onorevole Zari Fermo per fatti preesistenti e non conosciuti nel momento della convalidazione, la Giunta ha creduto suo debito di raccogliere i documenti atti ad illuminarla al riguardo. Ed avendo rilevato da essi che sorgono gravi dubbi che l'onorevole Zari non si trovi nelle condizioni prevedute dalla legge per essere eletto deputato al Parlamento, ha giudicato, prima di presentare

alla Camera le sue proposte in merito, di porre l'onorevole Zari e i reclamanti in grado di dare tutte le spiegazioni necessarie e di esporre le loro ragioni nella forma regolamentare delle contestazioni.

« La Giunta mi ha dato l'incarico d'informare l'E. V. di questa sua determinazione, affinchè voglia comunicarla alla Camera.

« *Il presidente della Giunta delle elezioni*
« C. FINOCCHIARO-APRILE ».

Dò atto alla Giunta delle elezioni di questa comunicazione.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Sarebbe prima quella dell'onorevole Pavia, ma per l'assenza dell'onorevole ministro dell'interno e del sottosegretario di Stato questa interrogazione viene differita.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Borciani al ministro dell'istruzione pubblica per sapere « se e quando intenda presentare l'organico del personale addetto ai monumenti, scavi, gallerie e musei ».

L'onorevole Borciani non essendo presente, questa sua interrogazione s'intende ritirata. Viene quindi l'interrogazione dell'onorevole Capece-Minutolo al ministro del tesoro per sapere « se intenda migliorare le condizioni del personale d'ordine delle Avvocature erariali e se intenda pur di farscompare la classe transitoria istituita con la legge 23 giugno 1904 ».

Non essendo in questo momento nell'aula l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro, questa interrogazione sarà svolta fra poco.

Passiamo intanto all'interrogazione dell'onorevole Rosadi, il quale chiede al ministro dell'istruzione pubblica « perchè non indica il concorso delle cattedre di istologia nelle Università di Palermo, Napoli e Bologna ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, ha facoltà di parlare.

PINCHIA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero della pubblica istruzione non si affretta ad indirei concorsi per cattedre di insegnamenti complementari dopo che la Camera ebbe più volte a muovere lagnanze sulla molteplicità di questi insegnamenti. Questa potrebbe essere una delle ragioni pregiudiziali per la quale

sarebbe spiegato il ritardo frapposto a bandire i concorsi cui l'onorevole Rosadi accenna nella sua interrogazione.

Ma vi è qualche cosa di più; tanto l'Università di Napoli quanto l'Università di Bologna non hanno l'insegnamento di istologia.

A Napoli vi è l'insegnamento di anatomia microscopica per il quale la Facoltà, dopo la morte del titolare, non ha fatto proposta.

In quanto a Bologna, la facoltà ha proposto un incarico. Questo incarico sino ad ora non ha potuto essere dato per ragioni di bilancio. Rimane l'Università di Palermo. Essa ha questo insegnamento che è tenuto da un incaricato. Il Consiglio superiore ha emesso parere favorevole all'apertura del concorso, ed il ministro ha studiato l'opportunità di bandirlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi per dichiarare se sia soddisfatto.

ROSADI. La Camera non si vorrà meravigliare se sorge qui un breve dibattito di istologia, materia essenzialmente medica, fra un avvocato ed un poeta! (*Si ride*) ma d'altra parte l'onorevole Pinchia presiede come sottosegretario di Stato alle faccende dell'istruzione pubblica ed io, per *fas* o per *nefas*, vado occupandomi con particolare predilezione di queste medesime faccende; di qui l'origine e l'opportunità della mia interrogazione.

L'onorevole sottosegretario di Stato dice che a Bologna non v'è un insegnamento speciale di istologia. Ma non vorrei che egli, non avendo competenza in queste materie, delle quali io pure non ho competenza ma ho saputo informarmi, non sapesse che la materia che si insegna all'Università di Bologna è insegnata in una cattedra che si chiama di anatomia microscopica e di embriologia, che non sono se non altrettante suddivisioni dell'anatomia e dell'istologia e sono anzi, secondochè mi dicono ora due colleghi competentissimi qui vicini, gli onorevoli Celli e Tizzoni, la stessa cosa. Il dire dunque che a Bologna non v'è un insegnamento speciale di istologia è dire cosa che può non contrastare in qualche maniera con i nomi ma contrasta con la verità delle cose. Dunque a Bologna c'è un insegnamento di istologia o più propriamente di anatomia microscopica e di embriologia. Ora, secondo le informazioni che io ho e che non temono smentita, a Bologna la cattedra è stata te-

nuta sino al 1889 da un professore straordinario, fino al 1898 da un altro professore straordinario e poi per breve tempo da un incaricato e l'incarico fu dato dallo stesso professore di anatomia.

Ora se questo insegnamento per più anni si è dato ad uno straordinario, ciò non giustifica che si debba dare per sempre ad un incaricato.

Per ciò che concerne Napoli, la cattedra di istologia è stata occupata dal professore Boccardi, fino al 1904; e il Boccardi era professore ordinario. L'insegnamento di questo professore è cessato per un fatto semplicissimo: che il professore è morto. Ora, siccome morto un papa se ne fa un altro, sembra a me che la stessa regola debba valere per un professore ordinario, la regola, cioè, che a un professore morto si debba far succedere un professore vivo. Di guisa che sembra a me che l'onorevole ministro dell'istruzione non possa esimersi dal dovere di indire il concorso al posto di professore straordinario, o ordinario, secondo che lo consenta il piano distributivo degli ordinari e degli straordinari, a queste cattedre di istologia, a Napoli ed a Bologna.

Per quanto si riferisce a Palermo, sembra che l'onorevole sottosegretario di Stato sia pienamente d'accordo con me nel riconoscere che ormai è un dovere del Ministero di mettere a concorso questa cattedra di istologia, la quale è sempre stata tenuta da un professore, ordinario o straordinario, e non, come ora, da un incaricato.

Egli dice che la Camera più volte ha deplorato questa molteplicità di insegnamenti, ma il Ministero in questo caso particolare, si è smentito da se stesso per il fatto che, di fronte ad un voto solenne della Facoltà medica della Università di Palermo, che chiedeva questo concorso, non disse mica che il concorso non si doveva indire, perchè l'istologia non è insegnamento fondamentale e perchè per questo insegnamento si moltiplicano una volta di più gli insegnamenti, ma chiese il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale ad unanimità opinò che si dovesse indire il concorso.

PINCHIA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

ROSADI. Ora sono cinque mesi che questo parere unanime, solenne del Consiglio superiore della pubblica istruzione è stato emesso, e sembra a me che il ministro non abbia se non un partito da seguire, quello

di indire senz'altro il concorso alle cattedre di istologia a Palermo, a Napoli ed a Bologna. E solo in questa maniera il Ministero non intralcierà la via a tanti studiosi, che pure nella materia medica vogliono intraprendere la carriera del professore, a costo anche di non essere puntualmente pagati!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

PINCHIA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quanto a Palermo siamo d'accordo, ed io credo che il ministro terrà conto dell'autorevole parola dell'onorevole Rosadi per provvedere. Quanto a Napoli, la Facoltà non ha fatto proposte, ed è per questo che il ministro non ha creduto di provvedere. Quanto a Bologna, io ho già detto che la Facoltà fece la proposta, ma che c'è una difficoltà di bilancio, davanti alla quale il ministro si è arrestato con tanta maggiore prudenza dopo che la voce autorevole dell'onorevole Rosadi che ebbe simpatica eco anche su questi banchi, venne a ricordare le difficoltà, che si hanno per pagare.

PRESIDENTE. Passiamo alla interrogazione dell'onorevole Capece-Minutolo, della quale ho dato già lettura.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

CODACCI-PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Risponderò, per quanto la voce poco me lo consenta.

Gli impiegati, dei quali si interessa l'onorevole Capece-Minutolo, sono certamente dei meno fortunati fra i funzionari dello Stato. Sia che si voglia considerare, in complesso, la carriera d'ordine delle Avvocature erariali, sia che ci si voglia soffermare a considerare la posizione fatta alla classe transitoria di questi ufficiali, istituita con la legge del 23 giugno dell'anno scorso, si vede che, per la ristrettezza dei ruoli, agli impiegati dei quali si tratta non è data quasi alcuna speranza di miglioramento per l'avvenire.

E io intendo perfettamente come un animo gentile e generoso, quale è quello dell'onorevole Capece-Minutolo, considerando la posizione di questi funzionari, abbia potuto sentirsi spingere a portare qui la manifestazione dei loro desideri, riguardo a miglioramenti della carriera. Ma io spero che egli comprenderà anche quanto sia incresciosa e doverosa al tempo stesso la posizione nella quale, come rappresentante del

Tesoro, io debbo mettermi di fronte a tali impiegati.

Non mi sembra infatti opportuno riprendere ora in esame la cosa, essendosi il Parlamento occupato di loro da pochi mesi e avendo garantito già un qualche miglioramento, quale è stato quello di passare dalla posizione assolutamente precaria, di scrivani straordinari, licenziabili *ad nutum* da un momento all'altro, a quella di applicati fuori classe con uno stipendio il quale, per quanto basso, è tuttavia superiore di 200 lire a quello che è stato concesso alla corrispondente classe transitoria degli impiegati delle Intendenze di finanza.

Confido, quindi, che l'onorevole Capece-Minutolo non si dorrà, se io debbo con rincrescimento, ma con tutta risolutezza, dichiarare che non è dato al Governo di assumere alcun impegno a termine fisso per concedere un ulteriore miglioramento a questi funzionari. Essi non sono i soli sfortunati, nè, forse, sono i più disgraziati. Della posizione loro e di quella degli altri si terrà conto nello studio, già avviato, di ulteriori riforme concernenti le varie categorie di personale dipendenti dal Tesoro.

Ma quando queste riforme potranno essere presentate e attuate? Finchè urgano, innanzi al Parlamento e innanzi al paese, problemi e bisogni come quelli che si connettono alla sistemazione delle strade ferrate, non è possibile assumere alcun impegno a tempo determinato.

Anzi che lusingare con vane promesse questi funzionari e gli altri che si trovano nelle stesse o in peggiori condizioni mi è sembrato fosse preferibile dire schiettamente la posizione nella quale ci troviamo, e della quale ritengo che tutti, non escluso l'onorevole interrogante, vorranno tener conto.

PRESIDENTE. L'onorevole Capece Minutolo ha facoltà di parlare per dichiarare se sia soddisfatto.

CAPECE-MINUTOLO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per il modo cortese col quale ha risposto alla mia interrogazione, e sono dolente di aver dovuto provocare da lui questa risposta, nelle condizioni speciali in cui egli si trova oggi.

Io ho voluto dividere la mia interrogazione, come ha visto, in due parti. La prima parte invocava un miglioramento delle condizioni generali del personale d'ordine delle avvocature erariali. Nella seconda parte richiamavo l'attenzione dell'onorevole sottosegretario di Stato per quella classe transitoria istituita, come egli stesso ha ricor-

dato, con la legge del 24 giugno 1904. Quella legge evidentemente è buona, anzi è stata una legge che si potrebbe chiamare di riparazione morale per altre amministrazioni dello Stato, ma non per l'amministrazione delle avvocature erariali. Imperocchè questi impiegati, e sono 55, della classe transitoria non hanno nessuna possibilità di progredire, non hanno nessun avvenire dinanzi a loro, perchè debbono aspettare in media due anni per essere promossi, e siccome sono 55 (il conto è presto fatto) debbono aspettare un secolo e dieci anni per avere una possibilità di aumento. Ora questo non è assolutamente serio nè logico, e oso dire, non è assolutamente morale.

Ma c'è l'articolo 4 della legge del luglio scorso, il quale dice qualche cosa di più: cioè, siccome vi sono gli impiegati di scrittura dei Ministeri della marina e della guerra che pur possono e debbono partecipare a questo avanzamento graduale, allora avviene che il termine si raddoppia e invece di un secolo passiamo a due secoli. (*Commenti*).

Ora io capisco che vi siano altri problemi urgenti e gravi, ma in uno Stato serio e che si rispetti non è assolutamente possibile che una classe di impiegati sia tenuta in condizione simile.

Io perciò prendo atto delle dichiarazioni che l'onorevole sottosegretario di Stato ha voluto cortesemente farmi, ma non posso assolutamente dichiararmi soddisfatto, perchè se mi dichiarassi soddisfatto tradirei le mie convinzioni e il mio pensiero. Perciò io mi auguro che, tornando sull'argomento, - e mi propongo di ritornarvi io stesso in altra occasione, - il ministro del tesoro, come ha dato ad altre amministrazioni dello Stato i fondi necessari, vorrà anche tener presente questa classe. E a questo proposito, per ultima parola, se il presidente consente, voglio richiamare l'attenzione dell'onorevole sottosegretario di Stato a proposito del collocamento a riposo.

Nell'amministrazione delle avvocature erariali vi sono impiegati che contano 74 anni di età e che hanno 40 anni di servizio. Ora io so che l'onorevole Luzzatti, nell'amministrazione del tesoro, ha collocati a riposo parecchi impiegati: ebbene, potrebbe fare lo stesso anche per questa categoria di funzionari delle avvocature erariali, e così sarebbe almeno possibile che di quei due secoli qualche anno di meno venisse a dare agio a costoro di pervenire ad una miglior posizione. E con questo io ringrazio di

nuovo l'onorevole sottosegretario di Stato e mi auguro di potere in un tempo anche non lontano riprendere questo argomento con miglior successo.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Rizza Evangelista al ministro di agricoltura, industria e commercio « per sapere se, in seguito alla chiusura di alcuni sbocchi a' nostri vini, intenda spostare qualche stazione enotecnica ed impiantarne altre per accaparrarsi nuovi mercati all'estero in vista dell'opprimente crisi vinicola ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DEL BALZO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Come l'onorevole interrogante sa, anche per gli enotecnici esiste un organico; e come in questo c'era una vacanza, fu bandito un concorso per colmarla, dimodochè nel momento in cui io parlo l'organico di questi enotecnici è al completo.

Però essendo scaduto col 31 dicembre 1904 l'accordo provvisorio con l'Impero austro-ungarico, il Ministero crede che delle due stazioni enotecniche che erano in Austria-Ungheria, almeno una non sia più necessaria, e che si possa sopprimere quella di Fiume.

Il titolare di questa stazione sarà mandato a Buenos Ayres, dove la stazione fu chiusa appunto per la morte del compianto Trentin.

In seguito poi alla morte del Trentin si era reso vacante un posto che, come dissi, fu coperto mediante concorso e noi abbiamo intenzione di mandare il nuovo eletto nel Brasile dove, vivendo un milione e 200 mila italiani, potrebbe essere di grandissima utilità, giacchè gli italiani stessi di quella nostra colonia hanno già incominciato ad aprire un certo sbocco ai nostri vini in quella regione. Naturalmente noi vorremmo poterne aprire anche altre, di stazioni enotecniche, onorevole Rizza; ma io non posso per il momento promettere di più perchè noi dobbiamo ad ogni istante lottare contro due ostacoli non facili a superare: la deficienza dei fondi nel bilancio di agricoltura che non ci permette nemmeno lo storno di qualche somma da un capitolo all'altro, e la difficoltà che il ministro del tesoro, sempre rigido custode del pareggio, oppone in ogni caso quando noi domandiamo o aumenti, o creazione di nuovi stanziamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizza ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RIZZA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio della sua sodisfacente risposta e spero che in un avvenire non lontano noi potremo veramente provvedere ad istituire nuove stazioni enotecniche; e con questa lusinga mi permetto di raccomandare al Governo l'impianto di una di queste stazioni a Londra, perchè io sono convinto che gli inglesi apprezzeranno molto di più i nostri vini soprattutto se noi riuscissimo a fare un tipo costante la cui mancanza oggi è tanto lamentata, anche all'infuori del mercato inglese, tipo costante che io credo possibilissimo a raggiungere colle nuove cantine sociali che mano mano prenderanno ognor più uno sviluppo tra noi.

Richiamo anche la benevola attenzione del Governo sul Belgio, dove una stazione potrebbe esser comune all'Olanda e alla Danimarca, e sulla Svezia e Norvegia, dai quali paesi avremmo anche ragione a bene sperare per l'avvenire. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Le due interrogazioni dell'onorevole Brunialti, che seguono, rimangono nell'ordine del giorno e sono rimandate perchè l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno è assente per motivi di salute. Viene quindi l'interrogazione dell'onorevole Lucifero al ministro dell'istruzione pubblica, « per sapere quando sarà pubblicato il regolamento per la esecuzione della legge, che dà norma alla trasformazione in regie delle scuole secondarie ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PINCHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Io vorrei che l'onorevole Lucifero fosse altrettanto soddisfatto per quanto io sarò breve. Il regolamento è pronto e sarà quanto prima sottoposto al Consiglio di Stato. (*Bene*).

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifero, ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

LUCIFERO. M'accosto in parte al desiderio dell'onorevole sottosegretario di Stato. Sono altrettanto insoddisfatto, per quanto egli è stato breve. (*Ilarità*).

La legge del 16 luglio 1904, nel suo ultimo articolo, fa obbligo al Governo del Re, di pubblicare, fra sei mesi, il regolamento per l'applicazione della legge; i sei

mesi sono già diventati sette, ed il regolamento non è pubblicato. L'onorevole Pinchia non ha bisogno che io gli dica quanto sia atteso questo regolamento, e come l'indugiare ancora la pubblicazione sia frustrare le legittime speranze, le legittime aspettative di tanti comuni e di tante provincie che, con la pubblicazione di quella legge, credevano fossero finite le loro pene didattiche (mi lasci passare l'aggettivo). Quindi, prego vivamente l'onorevole sottosegretario di Stato di non contentarsi che il regolamento sia pronto nei suoi uffici, o sia sulla soglia non so se del Ministero o del Consiglio di Stato, per ottenere l'approvazione; ma, invece, di fare in guisa, che questa violazione di legge, che purtroppo è avvenuta, perchè un mese è passato già, non sia continuata per parecchie altre settimane. (*Bravo! Benissimo!*)

PRESIDENTE. Verrebbe ora una interrogazione che l'onorevole Celli ha rivolta al ministro dell'interno; ma, essendo malato il sottosegretario di Stato per l'interno, anche questa interrogazione sarà rimandata.

Anzi, io proporrei che tutte le interrogazioni che sono state rivolte al ministro dell'interno fossero addirittura iscritte nell'ordine del giorno di sabato; così, per quel giorno, sarà scaduto il congedo che ha domandato lo stesso sottosegretario di Stato.

CELLI. Benissimo!

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Cottafavi, circa la bonifica delle cave di sterro, che costeggiano le linee ferroviarie; ma, non essendo presente l'onorevole Cottafavi, lo svolgimento di questa proposta di legge è rimandata a più tardi.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. Passeremo al numero 3 dell'ordine del giorno il quale reca: Verificazione di poteri: Elezione contestata del collegio di Saluzzo (eletto Di Saluzzo).

La Giunta, a maggioranza, propone di convalidare l'elezione del collegio di Saluzzo, in persona del marchese Marco Di Saluzzo.

Se nessuno chiede di parlare, metto a partito la proposta della Giunta.

(È approvata).

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Svolgimento della proposta di legge del deputato Cottafavi circa la bonifica delle cave di sterro che costeggiano le linee ferroviarie.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura della proposta di legge.

PODESTÀ, segretario, legge:

Proposta di legge del deputato Cottafavi, sulla bonifica delle cave di sterro, che costeggiano le linee ferroviarie.

Art. 1.

Gli enti ed i privati proprietari di cave, di sterro e di prestito che costeggiano le linee ferroviarie sono tenuti ad attuare le necessarie bonifiche per mettere le cave stesse in condizione di buona coltivazione, d'igiene e di scolo.

Art. 2.

Coloro che entro il 31 dicembre 1906 non avessero ottemperato alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge saranno puniti con multa estensibile a lire mille senza pregiudizio al diritto dello Stato di procedere all'espropriazione per pubblica utilità.

Art. 3.

Le cave di prestito e di sterro di proprietà dello Stato saranno entro il 1° quadrimestre dell'anno 1906 vendute all'asta pubblica al maggior offerente a meno che i proprietari frontisti non si prestino entro il detto termine ad acquistarle a prezzo di stima.

Art. 4.

Saranno egualmente vendute all'asta pubblica le cave per le quali lo Stato avesse proceduto all'espropriazione per pubblica utilità con obbligo negli acquirenti di sistemarle in conformità degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 5.

Il ricavato delle multe e del prezzo di vendita delle cave di sterro e prestito di proprietà dello Stato sarà devoluto alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai.

PRESIDENTE. L'onorevole Cottafavi ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

COTTAFVI. Onorevoli colleghi! Io ebbi altra volta occasione di raccomandare alla Camera e di svolgere la proposta di legge che oggi ho ripresentato, perchè ebbe a decadere in causa dello scioglimento della Camera. Io quindi non mi diffonderò lungamente a spiegare i concetti che la informano, persuaso che si tratti di una proposta di legge la cui utilità è evidente, confortato in ciò dal parere autorevole della Camera stessa, che ebbe negli Uffici ad approvarla con voto unanime e a nominare una Commissione che l'approvò completamente.

La proposta di legge, che io vi presento, pone fine ad uno stato di cose generalmente lamentato. Lungo le nostre linee ferroviarie, per il modo affrettato col quale spesso esse vennero costruite, non si è pensato affatto al grave inconveniente, che si è verificato, di lasciare cave di sterro o di prestito completamente abbandonate, in guisa da trasformarle in canneti o in morte gore, che dal punto di vista estetico anche nelle plaghe agricole più progredite del nostro paese presentano al visitatore del giardino d'Europa lo spettacolo quasi di paludi, quasi di terre abbandonate ed incolte.

Credo pertanto che la Camera prenderà in benevola considerazione questo progetto, che si ispira anche ai dettami più moderni di quella igiene, che tanto sta a cuore alla Camera italiana.

Mentre si è ingaggiata una lotta lodevolissima, e che merita di essere incoraggiata da ogni parte, contro le infezioni malariche, sarebbe strano che le costruzioni di linee ferroviarie che sono un portato della civiltà e del progresso, e l'esecuzione di importanti lavori pubblici che debbono assicurare la regolarità delle comunicazioni e la sollecitudine dei traffici, dovessero diventare causa di infezioni malariche e presentare il nostro paese sotto un aspetto squallido che esso non ha.

Ritengo quindi che il favore col quale la mia proposta di legge fu accolta nella precedente legislatura dalla Camera e dal Governo, non verrà meno nell'attuale legislatura, e che essa otterrà nuovamente i suffragi dei colleghi, rimediando così ad uno stato di cose intollerabile e dannoso sotto ogni rapporto.

Coloro i quali si interessano del progresso agricolo comprenderanno che si tratta di accrescere la produttività nazionale con migliaia di ettari di terreno che in tutta Italia rimangono ora incolti ed abbandonati.

Coloro poi che si interessano delle bonifiche a vantaggio del pubblico bene, e la Camera intera quindi, che ha approvato parecchi disegni di legge, come quello per la bonifica dell'Agro Romano, in cui sono contemplati appunto dei casi analoghi a questo, non potranno che approvare gli intendimenti che mi hanno mosso nel presentare questa proposta di legge. Da ultimo, la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita dei terreni subastati od acquistati a prezzo di stima dai proprietari che costeggiano queste cave di prestito è tanto opportuna che mi assicura non incontrerà opposizione alcuna.

È nota infatti la grande sollecitudine ed il grande amore con cui la Camera italiana suole dedicare le sue cure alla Cassa nazionale di previdenza, a questa grande istituzione sociale che ci è invidiata dagli altri paesi che è stata presa a modello in Germania, nel Belgio ed in altri paesi civili e che servi di piattaforma elettorale al primo ministro socialista della Repubblica francese. Ora io ho proposto che tutto il ricavato dalla vendita delle cave di sterro e prestito di proprietà dello Stato, e il ricavato delle multe vada a beneficio della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia, facendo così servire tali cave di prestito, le quali ora nuocciono alla pubblica salute, all'incremento invece di una Cassa benefica per le classi lavoratrici.

Come la Camera passata prese in considerazione questa proposta di legge, e questa devoluzione, anche la Camera attuale non vorrà esser da meno e ne approverà la presa in considerazione.

Per amore di brevità, e per non tediare i colleghi, rinuncio a svolgere ulteriormente la proposta, convinto che si raccomanda da sé stessa, non avendo io che il merito di avere raccolto l'aspirazione di molti colleghi che mi avevano espresso il loro parere favorevole a questo riguardo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici!

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io non posso che ripetere all'onorevole Cottafavi quanto ebbi l'onore di dire nella passata legislatura. Potrei soltanto aggiungere che in seguito alla presentazione della sua proposta di legge fatta l'anno scorso io ho fatto raccogliere dall'Amministrazione una larga messe di elementi i quali potranno mettere la Camera in condizione di potere esa-

minare questa proposta con piena cognizione di causa.

Quindi con le consuete riserve io prego la Camera di accettare che sia presa in considerazione la proposta di legge testè svolta dall'onorevole Cottafavi.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro, con le consuete riserve, non si oppone che sia presa in considerazione la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Cottafavi.

Pongo a partito che sia presa in considerazione.

(La Camera delibera di prendere in considerazione la proposta di legge d'iniziativa del deputato Cottafavi).

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo nell'ordine del giorno, che reca: **Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:**

Costituzione in comune autonomo della frazione di Treschè-Conca;

Modificazioni alle leggi 25 maggio 1852 e 24 dicembre 1896, n. 557, sullo stato degli ufficiali della regia marina.

Si proceda alla chiama.

PODESTÀ, segretario, fa la chiama.

Discussione del disegno di legge: Pagamento al Governo francese del debito di cinque milioni dipendente dal passaggio a carico dell'Italia del cessato Monte Veneto e fruttante l'interesse del 5 per cento netto.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte e si procederà nell'ordine del giorno il quale recherebbe il seguito della prima lettura del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario relative alle garanzie ed alla disciplina della magistratura ». Ma siccome l'onorevole ministro di grazia e giustizia mi ha fatto richiesta di invertire l'ordine del giorno, così propongo alla Camera di discutere prima i disegni di legge che sono iscritti nell'ordine del giorno con i numeri 6 e 7.

Se non vi sono opposizioni, così s'intenderà stabilito. (Pausa).

Passeremo dunque alla discussione del disegno di legge: « Pagamento al Governo francese del debito di cinque milioni dipendente dal passaggio a carico dell'Italia del cessato Monte Veneto e fruttante l'interesse del cinque per cento netto ».

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

MORANDO, segretario, legge: (V. Stampato n. 111-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È autorizzato il pagamento della somma di lire cinque milioni, dovuta alla Francia in dipendenza di una partita di debito già inserita sui registri del Monte lombardo-veneto, e passata, in virtù del trattato di Vienna 3 ottobre 1866, a carico dell'Italia, in seguito all'annessione delle provincie venete e di Mantova.

La corrispondente iscrizione del debito 27 agosto 1820 (quota veneta) è annullata.

(È approvato).

Ora chiedo all'onorevole ministro del tesoro se accetti l'articolo 2 proposto dalla Commissione.

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Accetto la dizione proposta dalla Commissione che è stata formulata d'accordo con me.

RUBINI, relatore. La dizione dell'articolo 2 è formulata d'accordo con l'onorevole ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo 2 proposto dalla Commissione ed accettato dal ministro.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente, è autorizzato lo stanziamento della somma di lire 5,000,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Si procederà domani in principio di seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione d'un disegno di legge per prelevazioni dal fondo di riserva.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: Convalidazione di decreti reali con i quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905.

Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge e dell'annessa tabella.

Articolo unico.

Sono convalidati i regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » iscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905

Tabella dei Decreti Reali di approvazione delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste eseguite nel periodo di vacanze parlamentari 19 dicembre 1904 - 23 gennaio 1905.

DATA • numero dei RR Decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		MINISTERO DEL TESORO.	
12 gennaio 1905, n. 2	141 <i>quinq.</i>	Rimborso alle Società di navigazione di spese di trasporto bonificate agli esportatori di vini dai porti dell'Italia meridionale per Vienna e Budapest	276,000. »
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	
24 dicembre 1904, n. 692 15 gennaio 1905, n. 7	28	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	30,000. » 15,000. »
		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.	
15 gennaio 1905, n. 8	282	Impegni per spese di esplorazioni archeologiche all'estero	4,300. »
		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.	
29 dicembre 1904, n. 701	337 <i>bis</i>	Spese per la Commissione istituita col Regio Decreto 11 novembre 1898, per studi e proposte sull'ordinamento delle strade ferrate	60,000. »
		MINISTERO DELLA MARINA.	
29 dicembre 1904, n. 700	69 <i>ter</i>	Spesa per la inchiesta sulla Regia Marina (legge 27 marzo 1904, n. 139)	50,000. »
			435,300. »

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Seguita la discussione in prima lettura del disegno di legge per l'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: seguito della discussione in prima lettura del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario relativo alle guarentigie ed alla disciplina della magistratura ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

DI STEFANO. Non farò un discorso. Mi limiterò a brevi osservazioni intorno a questo disegno di legge, considerato nel suo aspetto generale secondo conviene ad una discussione in prima lettura.

Come la Camera ha osservato, e come lo stesso guardasigilli dice nella sua relazione, egli segue nella riforma dell'ordinamento giudiziario quel sistema che, nella medicina, si chiamerebbe sistema omeopatico.

Lo stomaco della nostra Camera è un po' debole; è necessario quindi che a pillole siano somministrati i vari disegni di legge che poi, presi nel loro insieme, debbono costituire il nostro nuovo ordinamento giudiziario.

Io avrei alcune osservazioni da fare su questo sistema, e credo anzi che qualcuno dei colleghi le abbia già fatte ieri: me ne astengo, perchè prevedo la risposta del ministro guardasigilli.

Le grandi riforme (egli mi direbbe) non sono facili nelle Camere legislative; bisogna andare a poco per volta; l'ottimo è nemico del bene; e quando si può arrivare al bene, bisogna contentarsi, perchè, volendo arrivare all'ottimo, si finisce col non ottenere nulla. Inoltre, il ministro potrebbe dirmi che già la Camera ha approvato questo sistema: un primo passo si è segnato nella legge, che si è votata nel luglio passato, con la soppressione delle funzioni di vicepresidente di tribunale, con la riforma concernente i giudici istruttori ed i presidenti delle Corti di assise e con le altre piccole modificazioni in ordine agli stipendi dei pretori; ora è il caso di pensare alla tutela ed all'indipendenza della magistratura, con alcune modificazioni all'ordinamento giudiziario relativamente alle guarentigie ed alla disciplina dei magistrati.

Io, onorevoli colleghi, debbo confessare che in rapporto alla tutela della indipendenza della magistratura ho le mie particolari convinzioni. L'indipendenza è una dote del carattere: o si ha, o non si ha: se si ha, non c'è bisogno di leggi; se non si ha, tutte le leggi e tutte le guarentigie non daranno mai al magistrato quella indipendenza che egli non sente.

Mi ricordo di quello che fa dire Schiller a Carlo Moor nei suoi *Masnadierei*: « le leggi sono fatte per i timidi; pei forti di leggi non c'è bisogno, perchè, seppure ci sono, essi facilmente le calpestanto ».

Dunque, siccome tutti non possono essere forti e non possono essere indipendenti, e nella magistratura ci possono essere, come, pur troppo, ci sono, i timidi, sorge la necessità di questa legge, che deve garantire l'indipendenza di coloro che non si sentono abbastanza forti, l'indipendenza dei timidi.

E sia pure! Il ministro guardasigilli, per riordinare l'indipendenza della magistratura, aveva presenti le guarentigie assicurate alla magistratura nei diversi paesi, aveva davanti a sè diverse correnti. Io, nello esporre le mie osservazioni che, come ho detto, non saranno lunghe, non farò delle citazioni; ma permettetemi che, in ordine allo stato delle varie garanzie per la indipendenza della magistratura, io ricordi alla Camera le parole auree di chi fu, dentro quest'aula e fuori, uno dei più grandi giureconsulti dell'Italia, di Pasquale Stanislao Mancini.

Egli scriveva: « Quanto al potere giudiziario, si comprende che, dove esso ha origine e si ritempra, periodicamente, nelle elezioni popolari, come negli Stati Uniti d'America, la sua indipendenza e la sua imparzialità nei conflitti tra l'amministrazione ed il potere esecutivo sono vere e reali. In Inghilterra dove i giudici, per il numero ristretto, per i doviziosi stipendi, per l'eminente posizione sociale, per la loro incapacità a ricevere dalla Corona qualunque elargizione ed onorificenza e per essere lasciati, scrupolosamente, estranei alle lotte politiche, offrono le maggiori garanzie di imparzialità ed indipendenza ». Ma, in ordine alle garanzie della magistratura in Italia, seguiva così: « Ben deboli ed insufficienti sono le garanzie di indipendenza del potere giudiziario; difettoso ed imperfetto il suo ordinamento, soverchiante la preponderanza del potere esecutivo su di esso, quando volesse abusare dei propri mezzi di influenza ». Però soggiunge: « È

giustizia aggiungere che le occulte e palesi relazioni, l'esempio pervertitore degli avanzamenti di carriera riservati a servizi ignobili e partigiani, non corrupe la magistratura italiana ed anzi da essa frequenti occasioni si ebbero di lodevole prove di fermezza e di civile coraggio, ma è tutto merito suo, dei nobilissimi modelli di civile dignità, che accoglie nel suo seno e non già dell'istituzione e dell'ordine suo».

I sistemi, adunque, sulle garanzie della magistratura si possono ridurre a due: un sistema, in cui la magistratura è completamente indipendente dal potere esecutivo, ed un sistema, quale è il nostro, in cui la magistratura ne è completamente dipendente.

Quale via si doveva scegliere per tutelare la magistratura? Certamente la prima. Invece questo disegno ha scelto una via di mezzo, una via che cerca di contemperare il sistema della indipendenza col sistema dell'ingerenza governativa.

Questa via si potrebbe accettare in principio, poichè si suol dire che in *medio consistit virtus*, ma io ritengo che i mezzi termini, quando si tratta di assicurare l'indipendenza di questi, che Platone chiamava semi-Dei, perchè tengono in mano la fortuna, la libertà e l'onore dei cittadini, certamente non sono i più adatti ed i migliori.

Eppure, onorevole ministro, io avrei compreso che, pur seguendo questo sistema, si fosse venuti alla Camera col dire: per assicurare l'indipendenza della magistratura, come si è detto e ripetuto sempre, è necessario al magistrato una migliore condizione economica, una condizione, in cui non possa e non debba aver bisogno, una condizione tale che lo metta al disopra di qualunque sospetto.

È vero che *de solo pane non vivit homo*, ma è certo che senza pane non vive e tanto meno può essere indipendente. Tanto è vero che, nel progetto di riforma Zanardelli-Cocco-Ortu, uno dei mezzi precipui, con cui si voleva tutelare la indipendenza della magistratura era appunto la elevazione degli stipendi.

Ed io avrei creduto che l'onorevole ministro guardasigilli avesse detto al suo collega del tesoro: dal bilancio di grazia e giustizia si ritraggono parecchi milioni, che lo Stato assorbe per tutte le altre ragioni e che non si dovrebbero distogliere, giacchè per il retto funzionamento della giustizia e per la tutela della indipendenza della ma-

gistratura è necessario che questi milioni vengano restituiti. Questo l'onorevole ministro non ha fatto.

Or, fino a quando egli, effettivamente, non potrà ottenere dal suo collega i milioni, che sono necessari per dare ai magistrati gli stipendi che meritano, fino a quando non potrà ottenere pel bilancio di grazia e giustizia quei tre milioni, che sono stati devoluti al Ministero del tesoro per altri bisogni, io credo che voteremo questa legge, ma sia per il sistema che si è tenuto, sia perchè i mezzi non sono adattati allo scopo nobilissimo, cui tende l'onorevole guardasigilli, non avremo raggiunto il fine, che si voleva raggiungere.

Ad ogni modo, la legge è presentata e noi dobbiamo discuterne i principali concetti che la ispirano. Ora io vorrei che l'onorevole ministro prestasse un po' di attenzione alle mie brevi osservazioni. Ella, onorevole Ronchetti, ha il fine altissimo e nobilissimo di volere garantire l'indipendenza della magistratura, ma a questa magistratura non dà i milioni, che servirebbero a tutelarne la dignità ed a riansanguarla con elementi, che potrebbero accedervi, ove trovassero i mezzi di vivere senza bisogni. E sia! Ma un principio ella poteva in questa legge affermare risolutamente, per mantenere immacolata la reputazione della magistratura e degna dell'altissima funzione che esercita, la più elevata e la più importante di uno Stato, e questo principio mi sembra sia stato trascurato dalle disposizioni del disegno di legge.

Certo uno dei requisiti necessari pel magistrato è quello, non solo di essere, ma di apparire innanzi a tutti simbolo di correttezza, di onestà e di dignità. Ebbene, se un magistrato non si è mostrato degno del posto che occupa, non dovrebbe più essere magistrato.

Finora il Governo ha punito i magistrati cattivi coi traslochi dall'una all'altra estremità dell'Italia, e con ciò non ha certamente contribuito a tenere elevata la dignità e la indipendenza della magistratura.

Questo sistema avrebbe dovuto sparire: la mala pianta si estirpa e si butta via. Nel disegno di legge, invece, trovo un articolo, che affida alla Commissione consultiva giudiziaria istituita presso il Ministero di grazia e giustizia la facoltà di dare il parere sulla riammissione in magistratura dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia e dell'Avvocatura erariale, nonchè di coloro che furono rimossi o volontariamente si dimisero.

Ora, all'articolo 10 di questo stesso pro-

getto, una delle pene, che il magistrato può subire, è precisamente la *rimozione*, ed è, nella graduazione delle pene, la quarta. Dopo la censura, il tramutamento disciplinare, la sospensione, si comminano la rimozione e la destituzione; rimozione e destituzione, che si applicano nei casi previsti dagli articoli 204, 205, 206 dell'ordinamento giudiziario.

Ricorda la Camera che i casi in cui il magistrato può essere rimosso sono ben gravi, cioè: se sia stato condannato a pena correzionale; se sia stato posto in accusa per reato, importante pena criminale o correzionale; se abbia ricusato di adempiere un dovere del proprio ufficio, imposto da leggi e regolamenti; se abbia dato prova di abituale negligenza, o con fatti gravi compromessa la propria reputazione, o la dignità del corpo, cui appartiene; se sia stato per la terza volta condannato a pene disciplinari.

Ora per questo disegno di legge, in cui si deve garantire l'indipendenza della magistratura, cercando di rialzare, quanto più sia possibile, la dignità del magistrato, in modo che nel popolo penetri l'idea che il magistrato sia una persona di mente e di cuore eletto, nelle cui mani sono affidati l'onore, la libertà e gli averi dei cittadini, il magistrato, che è rimosso dal suo grado, appunto perchè ha commesso una delle gravi mancanze sopra cennate, può essere riammesso.

Ora non pare all'onorevole ministro che una norma simile venga a distruggerlo scopo, cui egli, nobilmente, intese col disegno di legge, che noi discutiamo? Passo oltre. Accetto il principio del disegno di legge, che garantisce la inamovibilità non solo dal grado, ma dalla sede, ed accetto pure il criterio della incompatibilità dell'ufficio del magistrato in sedi dove ha parenti intimi, che esercitano la magistratura.

Sono completamente di accordo con lui che il magistrato non deve amministrare giustizia là, dove un suo intimo parente, figlio o genero, eserciti la funzione di avvocato, non perchè, effettivamente, il magistrato manchi ai suoi doveri, ma perchè il magistrato, come dissi, oltre ad essere insospettabile, deve essere insospettato, e non si deve mai dubitare che possa, nei suoi giudizi, essere guidato da altra ragione, che non sia quella nobilissima di rendere giustizia.

È perciò, che accetto le incompatibilità sancite ed il principio che le anima.

Però, non sono d'accordo col Guarda-

sigilli, e sono d'accordo, invece, con l'onorevole Galluppi nella parte, in cui questo disegno di legge sancisce una incompatibilità tra la funzione di magistrato e quella di arbitro. Il ministro dice che questa incompatibilità si deve sancire per non dar luogo a sospetti. Un magistrato, che è in contatto con le parti, dice la relazione, un magistrato, che, per la sua opera, dovrà avere dalle parti una retribuzione, non mantiene la sua indipendenza, e la sua dignità e può dar luogo a sospetti, che bisogna bandire.

Ma, onorevole guardasigilli, io non ho avuto mai nessun sospetto per il magistrato che avvicina le parti: ho avuto, invece, il massimo sospetto per quel magistrato, che finge di non volerle avvicinare. Perchè, a parte le astrazioni teoriche, il magistrato è un uomo come tutti gli altri, che ha contatti col mondo, che deve averli per necessità sociale, e quindi può averli anche con le persone litiganti. E se egli, apertamente, conferisce con esse e coi loro difensori ed ode dalle loro bocche le reciproche ragioni, non v'è ragione di sospettare. Ma, invece, quel magistrato, che dice di non voler sentire le parti e poi riceve la parte, che gli è presentata dall'amico o dal parente, questo magistrato sì che mi dà il sospetto, che possa decidere diversamente da quello che la giustizia esige.

Ora, lasciando pur da parte queste considerazioni, perchè mai impedire che un magistrato, di cui le parti hanno piena fiducia, possa accettare l'alto mandato di essere arbitro di una disputa? Perchè impedire che le parti, anzichè imprendere un litigio, che può durare diversi anni e può rovinare le loro famiglie, vadano da un magistrato a cui, per i suoi precedenti, per le doti che lo adornano e di cui ha dato prova possono affidarsi, e dicano: noi compromettiamo la lite e ci affidiamo a voi completamente? Perchè impedirlo? Perchè, domani, egli riceverà una retribuzione? Ma se è questo il timore, onorevole ministro, aggiunga nella legge che il magistrato che fa l'arbitro non può avere retribuzioni. Nè si dica che egli, allora, non accetterà, perchè io conosco moltissimi magistrati, il cui nome ha onorato la Curia italiana, che quando hanno accettato di essere arbitri, non hanno mai accettato alcun compenso dalle parti. Cito, a ragion d'onore, il nome di un magistrato, che incarna il concetto della giustizia. Giuseppe Maielli, già primo presidente a riposo della Corte di cassazione di

Palermo, e che si può, per antonomasia, intitolare: il *cavaliere della giustizia*, che, pur avendo da arbitro deciso cause assai importanti, non ebbe mai ad accettare un compenso qualsiasi dalle parti. Ques'uomo, anche ora, messo a riposo per aver raggiunto il limite dei 75 anni, passa la sua vita decidendo da arbitro le più ardue e gravi questioni.

Ebbene io potrei moltiplicare gli esempi, perchè so di moltissimi magistrati, che, come arbitri, hanno rifiutato ogni retribuzione.

E poi, con questa legge, si permette al magistrato di fare l'arbitro, se vi sia designato da leggi o regolamenti.

Ed in tali casi, egli è a contatto colle parti e riceve dei compensi! — Dunque, la ragione del compenso, per cui si vorrebbe escludere il magistrato dalle funzioni di arbitro, non è seria.

Ma, del resto, se questa è la ragione per cui il guardasigilli non ha creduto di affidare al magistrato la qualità di arbitro, sancisca pure nella legge questo divieto (la Camera lo voterà certamente), ma non impedisca che magistrati intemerati, magistrati degnissimi possano corrispondere alla fiducia delle parti e possano rivestire la funzione altissima di arbitro.

Farò poche altre osservazioni, ed avrò finito. Questo progetto istituisce una Commissione consultiva presso il Ministero di grazia e giustizia.

Qui, onorevole ministro, io debbo farle una osservazione e debbo manifestarle un dubbio gravissimo. La Commissione sarebbe tutta composta, pel disegno presentato, di magistrati della Corte di cassazione di Roma. Senza dubbio, i magistrati che siedono a Roma non sono secondi agli altri, ma in essi non si racchiude tutta la sapienza giuridica della magistratura italiana.

Altre Commissioni consultive erano contemplate nei tanti disegni di legge già presentati a questa Camera ed al Senato.

Per esempio, nel progetto Mancini, la Commissione consultiva era presieduta dal guardasigilli e composta del primo presidente della Corte di cassazione della sede di Roma e da altri quattro membri, da scegliersi fra i primi presidenti o presidenti di sezione delle nostre Corti di cassazione o tra quelli delle Corti di appello, sia in attività di servizio o già collocati a riposo. In quel disegno è detto: « Due di essi saranno annualmente nominati dal ministro e gli altri due saranno eletti in assemblea generale a suffragio segreto, l'uno dalle Corti di cassa-

zione, l'altro da una delle Corti d'appello per turno, secondo l'ordine indicato dal Ministero di grazia e giustizia ».

La Commissione consultiva adunque, risultava composta non solamente dei magistrati appartenenti alla Cassazione di Roma, ma di magistrati, che appartenevano a tutta la magistratura del Regno.

La Commissione consultiva deve dare pareri per le ammissioni in magistratura, per le riammissioni o le remozioni, pareri in ordine ai trasferimenti del pubblico ministero, come sulle promozioni della magistratura, ecc.

Ora, onorevole ministro, perchè racchiudere solamente nei confini della Cassazione di Roma la scelta dei membri di questa Commissione e perchè non allargarla alla magistratura superiore di tutto il Regno? Questa è la mia osservazione.

Il dubbio, onorevole ministro, sorge in me da questo disegno e dagli altri che si sono presentati e che costituiscono le varie pillole, per le quali noi dovremmo inghiottire il nuovo ordinamento giudiziario.

Precisamente in uno degli altri progetti io trovo la soppressione del pubblico ministero presso le altre Corti di cassazione del Regno.

Ora, onorevole ministro, a me sorge un grave sospetto ed io vorrei che la sua autorevole parola...

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Ma lei si è mostrato favorevole a quella soppressione! Lo ha anche detto pubblicamente... dunque?

DI STEFANO. Sì, io sono favorevole alla soppressione del pubblico ministero, ma il mio dubbio è che, con questo continuo esaurimento ed esaurimento (passi la barbara parola) delle altre Corti di cassazione, il Governo cominci a preparare la strada alla soppressione delle Corti di cassazione territoriali. (*Segni di approvazione*).

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Non ne ho nessun pensiero.

DI STEFANO. Ed io la ringrazio di questa sua assicurazione perchè, onorevole ministro, ella stessa ha potuto convincersene dalle manifestazioni di approvazione fatte mi, che quel dubbio non è sorto soltanto nell'animo mio, ma anche in quello di moltissimi colleghi che ella ha insieme con me tranquillati con la sua leale assicurazione.

E dopo ciò passo subito ad una breve osservazione intorno ai Consigli giudiziari.

I Consigli giudiziari, istituiti per esercitare la gerarchia che per la legge organica

dell'ordinamento giudiziario si vuole nella magistratura, debbono nominare e surrogare nelle funzioni e negli uffici temporanei i diversi magistrati del collegio.

Ora all'articolo 8, n. 1, io trovo questo capoverso:

« La presidenza delle sezioni di tribunale dovrà essere affidata di regola al giudice più anziano di ciascuna sezione ». Io ricordo che la questione del giudice anziano come presidente di sezione fu assai dibattuta quando la Camera discusse la legge del 1904, che aboliva i vice-presidenti di tribunale.

Ricordo pure che l'onorevole guardasigilli in quella occasione, facendo eco ad osservazioni che venivano proposte da una parte della Camera ed anche da me, ebbe a dire che egli non intendeva che il più anziano fosse il vice-presidente; e non l'intendeva, per questa ragione: perchè il più anziano non dava assolutamente guarentigia di maggiore intelligenza, istruzione e capacità; anzi la sua stessa anzianità dimostrava appunto il contrario.

Ebbene, perchè abbandonare questo principio, e sancire in questa legge, che è legge la quale deve garantire l'indipendenza della magistratura, che è legge la quale, fino ad un certo punto, concede alla magistratura il dominio di sè stessa, il *self-government*, il concetto che la presidenza del collegio giudiziario deve, di regola, essere affidata al giudice più anziano?

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Si ricordi che cosa votò la Camera, l'anno passato.

DI STEFANO. Non questo. Non ricordo, affatto, che ci sia un articolo esplicito nella legge del 1904. Ma, se pur ci fosse, invito il ministro e la Camera a tornare sulla questione, ed a maturarla bene, anche perchè questa disposizione potrebbe essere mezzo per esercitare indebite ingerenze.

Finalmente, il ministro, oltre i consigli giudiziari, istituisce i tribunali disciplinari; e questi sono gli stessi consigli giudiziari, meno il pubblico ministero. Ora, dal momento che il disegno di legge toglie il pubblico ministero dai tribunali disciplinari, dove, poi, in fin dei conti, il pubblico ministero potrebbe stare, trattandosi di pene da applicare, perchè mai esso deve far parte dei consigli giudiziari?

Con qual criterio, quando è stata presentata alla Camera una leggina, per cui la funzione del pubblico ministero è completamente distinta da quella del magistrato, e le due carriere sono completamente separate,

con qual criterio il pubblico ministero deve far parte dei consigli giudiziari, mentre poi non deve far parte dei tribunali disciplinari? Secondo me, per la euritmia della legge, credo che il pubblico ministero dovrebbe togliersi dagli uni e dagli altri; ma, se deve stare negli uni, lasciamolo stare negli altri.

Queste, onorevole ministro ed onorevoli colleghi, sono le brevi osservazioni d'indole generale, che ho voluto fare su questo disegno di legge. Io, che amo la magistratura, che ne ho un'altissima e profonda stima, che vorrei che la magistratura d'Italia fosse innalzata ai più alti gradi, a gradi in cui fosse inaccessibile il sospetto, ed in cui fosse impossibile il dubbio, voterò il passaggio alla seconda lettura del disegno e poscia le modifiche che la Camera, sicuramente, vi apporterà per migliorarlo. E mi auguro che l'onorevole ministro voglia essere più coraggioso e presto porti alla Camera, a complemento di questo, un nuovo disegno di legge che aumenti gli stipendi della magistratura e le dia, oltre la dignità a parole, la dignità di fatto e, sopra ogni cosa, la sicurezza del domani, che, con gli stipendi attuali, essa non ha. Così, soltanto, avrà fatto opera efficace ed avrà provveduto al migliore ordinamento, dell'amministrazione della giustizia nella nostra Italia! (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grippo.

GRIPPO. Onorevoli colleghi, come è mio costume io sarò molto breve e farò poche dichiarazioni, tanto più che siamo nello stadio di prima lettura, quindi una critica sugli articoli è inopportuna e quasi fuori di posto.

È vero che questo metodo delle tre letture non ha fatto mai buona prova presso di noi, ed una volta io ebbi a rilevare che è un metodo, che si può concepire e si è attuato presso altre nazioni dove è meno facile lo abuso della parola, ma presso di noi ha portato sempre l'effetto contrario a quello desiderato di affrettare la discussione e l'approvazione di un disegno di legge, e l'ha invece ritardata; perchè si fa una prima discussione ampia con la prima lettura, che dovrebbe essere rapidissima, una presa in considerazione e niente altro; poi viene la famosa seconda lettura con la Commissione che fa la sua relazione e rifà tutto il progetto, sicchè la prima lettura rimane opera perfettamente perduta; poi segue la terza lettura che non dovrebbe essere che un coordinamento di disposizioni, ed alla terza lettura si disfa quello che si è fatto alla seconda.

Se il progetto arriva in porto è un vero

miracolo. Io mi ci sono trovato qualche volta e posso dirvi che davvero fu un miracolo lo avere condotto in porto qualcuna delle leggi che ebbero la non lieta sorte di essere discusse così.

Ora io sono convinto che in una discussione in prima lettura bisogna considerare in complesso lo spirito del disegno di legge; considerato questo, o si rigetta o si accoglie il progetto, e tutto ciò che è lavoro di critica, di complemento, di modificazioni dev'essere fatto in sede di seconda lettura. Rimanendo fermo in questo concetto io non esito a dar lode al ministro (quantunque abbia tante riserve da fare sulle varie disposizioni) per la presentazione del disegno di legge.

E gliene do lode, perchè egli viene qui a secondare il pensiero che informava un uomo insigne da noi perduto, lo Zanardelli, che pubblicamente ed in privati colloqui dimostrava di dare una grande importanza alla questione delle guarentigie della magistratura e insisteva perchè fosse portata dinanzi al Parlamento.

Ora che cosa abbiamo noi in questo disegno di legge? A considerare lo spirito complessivo del progetto abbiamo guarentigie della inamovibilità di residenza, guarentigie per le promozioni, e norme, che chiamo anche guarentigie, guarentigie di forma con cui si disciplinano i giudizi di riprensione o giudizi disciplinari. E poi c'è una disposizione sulla quale mi intratterò di qui ad un poco, la disposizione dell'articolo 3, relativa ad una incompatibilità, che ha destato in me molte preoccupazioni e sulla quale debbo richiamare la vostra attenzione.

Fermiamoci un momento su ciò che riguarda la prima parte. Per ciò che attiene alla inamovibilità di residenza io sarò forse un solitario, ma vi confesso che non ho dato mai molta importanza alla inamovibilità di residenza; credo anzi che fino ad un certo punto essa possa essere un danno pel retto funzionamento della giustizia. Perchè, è vano dissimularlo, un magistrato che sta in una residenza per molti anni con le abitudini, con le consuetudini dei popoli meridionali, come è il popolo italiano, acquista relazioni inevitabili, relazioni per le quali la serenità del suo giudizio molte volte è messa a dura prova.

Conseguentemente nasce un conflitto tra il sentimento del dovere, dell'indipendenza del proprio voto e tutta quella rete fitta di molestie, di raccomandazioni e d'inframmet-

tenze, diciamolo pure, che rendono così difficile la vita del magistrato specialmente in certe regioni nelle quali è più facile il contatto nella vita comune del magistrato. Ed allora esso si trova in questa condizione: da una parte non vuole lasciare la residenza perchè essa gli conviene per le sue ragioni personali: dall'altra sente il disagio dell'esercizio delle funzioni in quella residenza. Ed allora come può uscire da questa condizione di cose? o sopportando molestie e vessazioni che riescono contrarie alla sua quiete ed alla sua serenità di giudizio; o va a picchiare al Ministero, o agli amici, per procurarsi di diversa e migliore residenza. D'onde la conseguenza pratica che, a mio modo di vedere, e dopo tanti anni di esperienza che ho passato nel foro, questa cosiddetta guarentigia della inamovibilità di residenza, si risolve in una di quelle istituzioni, che hanno il lato buono, ma possono avere anche il lato cattivo.

Comprendo che mi si potrà dire che secondo il progetto si tratta solo di questo, che il magistrato non possa essere, contro la sua volontà mutato di residenza; ma siamo li: da una parte il desiderio di non cambiare residenza; dall'altra le difficoltà che quell'ambiente crea all'esercizio delle sue funzioni, e il Ministero che non può provvedere se non in casi estremi.

Quindi alla inamovibilità di residenza io do un valore molto relativo. Un valore molto più importante do invece alla seconda guarentigia ed al secondo ordine di provvedimenti, quello che riguarda le promozioni.

Molti di noi hanno sentito lamentare o le parzialità, o gli errori delle Commissioni consultive, e parecchi regolamenti hanno formato, riformato e rimpastato queste Commissioni, ma i mormorii non sono mai cessati.

GIANTURCO. E non cesseranno mai.

GRIPPO. E per quanti ministri abbiano preceduto l'attuale ed abbiano cercato di organizzare un sistema che non dia luogo a favoritismi, pure i mormorii sono inevitabili e l'esame per le promozioni da parte delle Commissioni consultive riesce sempre a turbare le coscienze; e non sempre questo esame ha per effetto la giusta valutazione del merito del magistrato.

Ed è inevitabile. Qual'è il materiale, chiamiamolo così, su cui lavorano le Commissioni consultive? Se si tratta di giudici, le sentenze; se si tratta di funzionari del pubblico ministero, le Commissioni consultive non possono pigliare ad esaminare sen-

tenze, ma debbono attenersi alle note informative; perchè per il pubblico ministero c'è una grave difficoltà.

Il pubblico ministero non ha nella sua carriera che rapporti. Che cosa può produrre il procuratore generale o il procuratore del Re? I verdetti assolutorii o di condanna dei giurati, requisitorie fatte in processi istruttori, ma chi dice che i verdetti ottenuti furono giusti? E le requisitorie scritte d'ordinario non danno luogo all'esame di un lavoro così accurato ed elevato da formare materia di giudizio per le promozioni. Ma anche le stesse sentenze non si valutano con molta facilità. Io ho fede che gli eminenti magistrati che compongono le Commissioni consultive non diano un parere se non dopo un esame molto maturo; ma quando si parla di centinaia di sentenze, francamente non credo che si abbia la pazienza di andarle a leggere tutte e attentamente. E poi non basta: bisognerebbe consultare il processo per vedere se la sentenza è l'indice di un buon giudizio; perchè una sentenza che si metta troppo a dottrineggiare può essere una sentenza fatta in vista del giudizio che su di essa deve portarvi la Commissione consultiva e non essere una sentenza pratica e ben fatta, di quelle sentenze sobrie, che colgono il vero punto controverso di fatto e di diritto. Del resto da noi in Italia le difficoltà sono molte per attuare un buon sistema.

La Commissione consultiva superiore è formata dai consiglieri della Corte di cassazione di Roma, mentre a voler procedere con un certo criterio distributivo e di equità dovrebbe essere formata anche dai consiglieri delle altre Cassazioni che potrebbero giudicare con migliore cognizione di causa sui meriti dei giudici di Corte d'appello, le cui sentenze hanno dovuto spesso esaminare o confermare. Invece i consiglieri della Corte di cassazione di Roma che cosa possono sapere oltre quelle sentenze, che sono scelte e mandate a loro? Essi non hanno avuto sottocchio le sentenze annullate perchè un magistrato di Corte d'appello sarebbe troppo ingenuo se mandasse per esame le sentenze annullate.

Ma, si dirà, come volete fare, se le Corti di cassazione sono cinque? È evidente che bisogna ricorrere alla Corte di cassazione di Roma. Ed io non dissimulo che la difficoltà non è lieve, anche perchè essa nasce da uno stato anormale di cose, di cui si è occupato l'onorevole Di Stefano in ordine

alla coesistenza di Corti di cassazione. (*Interruzioni*).

Del resto di ciò parleremo in altra occasione.

In Italia bisognerebbe avere il coraggio di fare una riforma sul tipo del sistema che vige nel Belgio, ossia adottare il sistema di cooptazione e che consiste in ciò. La Corte di cassazione forma una lista di eleggibili che vincola il ministro che deve nominare i consiglieri della Corte di cassazione; la Corte d'appello alla sua volta forma la lista dei giudici di tribunali che debbono esser promossi alla Corte d'appello.

Io non so se in Italia un simile sistema potrebbe funzionare bene; molti anni fa quando io aveva tempo, o dirò meglio vaghezza di occuparmi di studi astratti, ho sostenuto che questo sistema doveva essere accolto anche in Italia, ma non mi dissimulo, che la riforma potrebbe incontrare non poche difficoltà; tuttavia se una riforma in questo senso fosse proposta io la voterei volentieri non per sfiducia verso le Commissioni consultive, ma perchè credo che sia irragionevole ed illogico il giudizio che si dà sopra sentenze che si scelgono e si mandano come una specie di saggio scolastico e che è formato di convinzioni direi quasi personali.

Col sistema vigente nel Belgio la Corte superiore concreta nella lista di presentazione il suo giudizio, frutto di non breve esperienza.

Ma v'è un'altra osservazione importante che dimostra come il sistema abbia ben potuto funzionare nel Belgio.

La Corte di cassazione deve colla sua lista di presentazione additare i meritevoli di promozioni ed ha interesse a far promuovere i migliori per una ragione semplicissima, perchè vorrà consiglieri che aggiungano lustro al Collegio ed al tempo stesso che lavorino, e non provocare promozioni per anzianità o per altra ragione, di magistrati che poi finiscono per non essere utili collaboratori.

Ed allora non solo la serenità del giudizio che si deve presumere nel magistrato superiore, ma il cointeressamento ad avere nuovi consiglieri, nuovi giudici che portino decoro e cooperazione al lavoro, renderebbero anche da noi questo sistema fecondo di buoni risultati. Ma, ripeto, è un concetto che io eruncio per antiche opinioni, che potrà essere anche tema per uno studio futuro, ma che non è connesso necessariamente allo esame del progetto ora presen-

tato alla Camera, e che non potrebbe venire avanti ora se non come un contro progetto, cosa che è profondamente lontana dai miei desiderii.

E vengo ad un'altra proposizione.

L'articolo terzo di questo progetto dice:

I magistrati dei Tribunali e delle Corti di appello non possono appartenere a corpi giudiziari nella cui giurisdizione i loro parenti o affini fino al terzo grado, esercitino abitualmente la professione di avvocato o di procuratore.

La stessa disposizione è applicabile ai magistrati di Cassazione nel caso che i parenti od affini nei gradi di cui sopra, esercitino abitualmente la professione di avvocato o di procuratore nel distretto di Corte di appello dove la Corte di cassazione, ecc.

Io ho ragione di ritenere che questo articolo costituisca una legge di sospetto. Ma, diranno molti di voi: abbiamo avuto esempi di gravi inconvenienti, e volete che questi inconvenienti si perpetuino? Ma è una buona ragione questa per dare l'ostracismo a tutti i magistrati che abbiano figli o nepoti che esercitino la professione di avvocato o di procuratore? Ma allora il magistrato si troverà in questa condizione: o di rinunziare alla residenza, o di far mutare carriera ai figli e perfino ai nipoti, o di mandarli in esilio, quasi per condanna che venga dal Dio d'Israello a colpire fino alla terza generazione.

Si dice che inconvenienti ci sono stati e ci sono. E sta bene. Ma si abbia da chi ne ha il dovere e la responsabilità, il coraggio, la energia di colpire.

Io ho anche il diritto di dire, per le cognizioni personali che ho acquistato in 35 anni di professione, che la grande maggioranza dei magistrati che ho conosciuto non ha dato mai ragione di sospettare di inframmettenze di figli e di nepoti. (*Interruzione*).

No, onorevole collega che m'interrompe, non è ingenuità, perchè fortunatamente per la magistratura italiana io posso dichiarare che le colpe rappresentano l'eccezione e che la regola generale è quella dell'adempimento dei propri doveri. (*Bravo!*)

È inutile dissimularselo; noi non dobbiamo crederci peggiori di quello che siamo. La nostra magistratura può avere certe deficienze, può avere anche certi difetti che sono inerenti all'indole nazionale, ma quando un giudice, pagato così modestamente come da noi, deve decidere della fortuna delle famiglie, e non una, ma più volte al-

l'anno e pure resta povero, noi dobbiamo inchinare la fronte dinanzi all'onestà di questo magistrato, che, avendo i figli spesso malvestiti, continua ad amministrare la giustizia con imparzialità e con decoro. Oh! perchè vogliamo ricordare solo qualche caso deplorabile che è stato represso, e non i mille casi in cui la magistratura ha fatto rispettare la sua dignità, il suo decoro ed ha dato esempi di indipendenza?

E perchè non riescono mai ad utile risultato i giudizi arbitrari? Perchè questa continua costanza nel popolo di voler preferire il giudizio del magistrato al giudizio degli arbitri? Perchè nella coscienza del nostro popolo c'è, che malgrado deficienze ed errori, il fondo della magistratura è onesto, tale si è sempre mantenuto, e tale mi auguro si manterrà per l'avvenire, massime quando veggo tutta la giovane schiera di colti e dignitosi nuovi elementi che popolano i Tribunali.

Ma pure se qualche cosa si vorrà fare in omaggio a quella preoccupazione, che ha ispirato l'articolo 3° del progetto, pel desiderio di eliminare anche i sospetti, si rispettino almeno posizioni acquisite.

Io ho stimato dover presentare, insieme col collega Gianturco, un articolo aggiuntivo, col quale francamente io transigo colle mie opinioni.

Il collega Gianturco, invece, che, quando era ministro guardasigilli, aveva in un disegno di legge affermato il principio di incompatibilità propugnato dal ministro attuale, ha firmato volentieri la disposizione che si propone in questo articolo aggiuntivo.

Noi proponiamo che l'applicazione delle disposizioni di questo articolo 3° non sia fatta ai magistrati, che attualmente si trovano nelle condizioni nelle quali detto articolo li considera, salvo che al ministro è data facoltà, su parere conforme di quel Collegio consultivo, di poterli rimuovere di residenza.

Con una disposizione siffatta, forse (dico forse, ma altri probabilmente dirà certo) si tempererà il rigore eccessivo di quella disposizione e non si arriverà alla conclusione strana, ingiusta, iniqua, di fare una ecatombe di tutti i magistrati che si trovano in quella condizione, e che dovrebbero essere tramutati di sede per sopravvenire improvviso di una incompatibilità, alla quale non avevano mai pensato, o che almeno non era stata mai codificata.

Io mi auguro che questa disposizione

transitoria incontrerà il favore dei colleghi e, ripeto, io, che non sono favorevole all'articolo 3 del disegno di legge, mi adagei pur a votarlo, ed a votare il disegno di legge, se l'articolo aggiuntivo e transitorio passasse.

E siccome non voglio abusare del vostro tempo, ed ho mancato già al programma di essere brevissimo, non farò che un'ultima osservazione che riguarda i giudizi disciplinari. Non parlo di questioni di forma, la quale sarà certamente riesaminata, non dico corretta, quando saremo all'esame degli articoli. Si parla di un giudizio disciplinare possibile nei casi in cui il magistrato per malattia, per indisposizione mentale, non fosse in grado di esercitare le sue funzioni.

Parlare di giudizio disciplinare mi è duro, trattandosi di persona che sia inferma, e rimanga la cosa, ma facendo sparire la parola, o almeno attenuandola, perchè parlare di giudizio disciplinare è quasi un venire a far colpa al magistrato di aver avuto la sfortuna di contrarre una malattia che gli impedisce l'esercizio delle sue funzioni.

Ma c'è anche un'altra parola che mi pare non molto prudente, anzi la chiamerei disgraziata. Si dice che il magistrato, quando la malattia sia temporanea, può esser messo in grado di inabilitazione. E perchè non dire proprio di interdizione temporanea?

Dunque mi pare, siccome si tratta di parole e di forme, che si possa venire ad un accordo ed attenuare l'asprezza delle parole che non rispondono al concetto.

Ma io vado più in là. Non è il momento di esaminare gli articoli, ma quanto riguarda i giudizi disciplinari mi lascia molte dubbiezze.

Non è che io non li voglia, perchè ci sono dei casi in cui bisogna provarli; ma io credo che il giudizio disciplinare esagerato e portato oltre i suoi naturali confini, con una organizzazione disciplinare mal fatta, possa essere uno strumento di soggezione sulla coscienza del magistrato. E ne volete la prova? Io trovo in questo articolo una cosa che mi ha colpito.

L'articolo 10 dice: « Ai magistrati che si rendano colpevoli di negligenza o di trascuranza nell'esercizio delle loro funzioni, o che non osservino il segreto delle deliberazioni o contravvengano in altro modo ai doveri di ufficio ecc., sono inflitte le seguenti pene disciplinari ».

Prendete questo articolo e mettetelo in mano ad un presidente che vuol perseguire un suo consigliere o che si vuole sbarazzare di esso perchè non gli fa comodo nelle votazioni; basterà che dica: voi avete fatto sapere come abbiamo deciso, per provocare il giudizio disciplinare, ed il giudizio disciplinare porterà la censura, o il tramutamento, o la sospensione dall'ufficio, o la rimozione. Per ciò io sono per la cancellazione assoluta di questo inciso.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. È il tribunale che decide, non il presidente.

GRIPPO. Onorevole guardasigilli, ella sa bene che, in materia disciplinare, i tribunali sono tutt'una cosa coi primi presidenti che devono fare i rapporti per le promozioni.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Speriamo di no.

GRIPPO. Io dunque non guardo al giudice, guardo alla colpa e dico che non è questa una colpa da mettere nell'articolo 10.

Quando si sarà detto: « Ai magistrati che si rendono colpevoli di negligenza o di trascuranza nell'esercizio delle loro funzioni, o contravvengono in altro modo ai doveri d'ufficio... » basta: non c'è bisogno di altro. Quando la rivelazione del segreto può creare un inconveniente atto a turbare il retto funzionamento della giustizia, rientra nella categoria dei fatti, che sono in contraddizione dei doveri di ufficio; ma molte volte lo aver fatto sapere la decisione può essere confidenza scusabile, innocua, e non deve essere un pretesto di persecuzione, e la legge non deve dare motivo a persecuzioni.

A ciò si aggiunga che per consuetudine, pur rispettabile, la facilità di certe comunicazioni può essere l'effetto di una confidenza, della franchezza di giudizio del magistrato, e ipotizzarla come un caso necessario di repressione da essere portato innanzi al giudizio del tribunale disciplinare mi pare un'esorbitanza, che offende la dignità stessa del magistrato, e forse anche dello avvocato che può avere provocato una confidenza, la quale poi peserebbe sulla carriera del magistrato.

Non entro in altri particolari poichè siamo nell'esame di prima lettura.

Darò il mio voto al passaggio alla seconda lettura, riservandomi qualche osservazione o emendamento di forma sugli articoli nella seconda lettura.

In quanto alla questione dei limiti dell'articolo 3 come disposizione aggiuntiva e

transitoria, che ho avuto l'onore di proporre insieme col collega Gianturco, ne fo condizione pel voto definitivo, per l'approvazione della legge. (*Bene! Bravo!*).

Presentazione di note di variazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro.* Mi onoro di presentare alla Camera le note di variazione agli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906 del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'istruzione pubblica e del Ministero delle poste e dei telegrafi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione delle note di variazione agli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906 del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'istruzione pubblica e del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Si riprende la discussione in prima lettura del disegno di legge per l'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. L'onorevole De Luca Anania ha facoltà di parlare.

DE LUCA ANANIA. Purtroppo dolorosamente il vincolo che poteva farmi tacere in questa discussione è stato spezzato dalla morte. Io che sono figlio di un magistrato non ho più alcun vincolo ed alcuno interesse che mi possa far tacere... (*L'onorevole Grippo e l'onorevole Gianturco interrompendo: ma tuo padre era così alto magistrato che avresti potuto anche parlare*). Ma avrei potuto sentire la delicatezza di tacere, ora anche questa ragione di delicatezza è sparita.

Io non mi intratterrò sulle questioni che ha fatto l'onorevole Grippo, perchè riconosco in lui una competenza assai più alta ed io guasterei quello che egli ha detto sulle altre disposizioni di questa legge, ma intendo di insorgere con tutto il mio vigore contro la disposizione dell'articolo 3; e se l'onorevole Grippo non avesse fatto una sottordinata mi sarei anche taciuto. La sottordinata della disposizione transitoria, alla quale io non mi piego, perchè, o c'è la ragione della legge e allora è nei termini che l'ha proposta il ministro, o la ragione della legge non vi è, e allora la disposizione transitoria per le speranze di quello che verrà per i nostri nepoti e pronipoti, è una cosa molto lontana e noi sappiamo che vale più cogliere l'attimo fuggente anzichè l'avvenire.

Per me non vi è la ragione della legge, e vi è invece una ragione contraria. Perchè

si è detto che è necessario che il magistrato non eserciti le sue funzioni nella giurisdizione della Corte dove un figliuolo od un parente sino al terzo grado esercita la professione? Per casi singoli che hanno dato luogo a sospetti; dunque la legge è fondata sul sospetto, come ben diceva pur dianzi l'onorevole Grippo, ma non si tratta di sospetti generali.

Se sono sospetti generali essi sono nell'opinione volgare, ma non sono, nè possono essere nell'opinione del legislatore.

Per i casi singoli, per i sospetti specifici si abbia il coraggio, l'energia di punire. Chi proibisce al ministro di mandare via un magistrato che abbia un parente, un figliuolo, un nipote o un pronipote che eserciti nel perimetro della relativa giurisdizione compromettendo le funzioni di lui? Dai casi singoli non è lecito di assurgere ad una disposizione generale di legge, specialmente quando questa offende direttamente ed oltraggia il prestigio dell'ordine che si vuole garantire.

Garantite voi il prestigio della magistratura dicendo che si sospetta che i magistrati che hanno parenti non possano funzionare, perchè potrebbero a causa dei rapporti con essi persino vendere le loro sentenze? Io dico di no. Io sono pienamente d'accordo con l'onorevole Grippo; la magistratura italiana è spesso e troppo facilmente calunniata. Per l'esperienza dei miei trent'anni di esercizio professionale posso affermare solennemente di non essermi mai imbattuto in magistrati disonesti. Scioglieteli dalle fasce delle influenze politiche, scioglieteli da quelle fasce, che spesso non presentano una seduzione od una corruzione, ma rappresentano il bisogno di raggiungere legittimi fini e dritti che sono stati conculcati.

La disposizione non ha dunque ragione nell'ordinario andamento delle cose.

Ma è poi giustificata questa disposizione dell'articolo 3? Se essa fosse approvata, quali ne sarebbero le conseguenze? Un magistrato che abbia un figliuolo, il quale eserciti la professione, dovrebbe chiedere di essere tramutato, ovvero imporre a questo figliuolo che, abbandonando il centro delle sue parentele, della sua proprietà, dei suoi interessi, esulasse dalla patria. Ma, anche mettendo una disposizione transitoria, quale tribù nomade per l'Italia volete creare voi di questa magistratura?

Come specialmente accade nelle nostre contrade e nel Napoletano, dove gli studi del diritto sono una tradizione nelle fami-

glie, ed una tradizione onorata, per la quale sento il debito di levare alta la voce evocando ricordi gloriosi che onorano l'Italia, se in una di queste famiglie vi siano magistrati e avvocati, uno solo può rimanere e gli altri debbono esulare; e non basta: ma quando l'esule avrà creato un altro centro, con altri interessi, sotto altro cielo, in altra patria, dovrà andare via. Perchè ordinariamente un magistrato fa i figliuoli o magistrati o avvocati. Ovvero lo condanna con questa legge a fare una tribù di magistrati. La magistratura diventerebbe una colonia: è così non si può dire il contrario.

Quando, adunque, questo giovane avrà creato altrove un altro centro, un'altra famiglia, ed avrà figliuoli che avrebbe caro di vedere intorno a sè e apprendere da lui la sapienza giuridica, che è stata a lui tramandata dai suoi maggiori, egli sarà condannato ad allontanarsi da quella terra, ad andare altrove, e lo stesso destino toccherà agli altri. (*Interruzione*).

Ma la disposizione transitoria, onorevole ministro, onorevole Grippo, onorevole Giannurco (mi spiace che sono lontani), è anche peggiore della disposizione che ha presentato il ministro nella sua legge...

APRILE. Occupatevi della giustizia!

DE LUCA ANANIA. Mi preoccupò, onorevole collega, della gente onesta.

Là dove sono mariuoli vadano colpiti coi mezzi che danno le leggi vigenti, coi poteri che ha il ministro. Ma, a me pare che questo articolo terzo sia proposto da chi faccia come il boscaiolo che volendo conservare un bosco si diverta ad andar tagliando le radici dei grossi tronchi. È questa la mia impressione: il bosco sarà disseccato. L'elemento agiato fuggirà dalla magistratura come pur troppo è fuggito per la disposizione della legge sui pretori. Fuggirà ancora dalla magistratura, e come il ricco massaro un giorno per nobilitare la sua famiglia faceva prete il figliuolo, noi vedremo, che, come è avvenuto in altro momento, lo farà magistrato.

Onorevoli colleghi, siamo in tema di prima lettura ed io non voglio dilungarmi, ma voglio dare ancora qualche altro esempio pratico, perchè ho voluto a bella prima colpire di fronte questo progetto di legge riservandomi di discuterlo passo a passo quando esso tornerà in discussione, il che è molto problematico. Ma, io dico, guardate un po': avete pensato a questo, onorevole ministro? Voi avete detto che nella giurisdizione in cui il magistrato eser-

cita non si può fare la professione dal figliuolo o dai parenti fino al terzo grado. Ebbene, io domando, perchè non siete andati un poco più là nella parentela civile? Chi temete voi più, i parenti prossimi o i parenti lontani? Io temo più i lontani...

MONTI-GUARNIERI. No, no!

DE LUCA ANANIA. Io sì, perchè sono meno esposti alla responsabilità diretta che ha il padre, che ha il figliuolo che convive col padre, perchè sono meno notati, ed allora, io domando, perchè vi siete fermati al terzo grado?

E domando un'altra cosa (onorevole Monti-Guarnieri, mi ascolti e mi interromperà se del caso). Io domando un'altra cosa, ed è questa: voi avete una Corte di cassazione unica penale. Chi eserciterà davanti a questa Corte di cassazione, dove possono venire gli avvocati iscritti in tutte le Corti di cassazione?

Gli avvocati iscritti in tutte le Corti di Italia non potranno venire perchè l'uno avrà il fratello, l'altro avrà uno zio, e così dall'estremo capo della Sicilia ci sarà un povero pronipote, che si trascinerà sino qui, innanzi alla Corte di cassazione, e troverà chiusa la porta, perchè c'è il prozio, il quale non può amministrare giustizia. Non è paradossale, onorevole Ronchetti, è verità, perchè se esiste la ragion della legge, la vostra limitazione di circoscrizione deve sparire.

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. Non ha letto l'articolo 3!

DE LUCA ANANIA. Ma questo non basta; c'è un altro inconveniente! Ella dice che non si può esercitare nella stessa giurisdizione della Corte d'appello. Ma chi vieta a me, che faccio l'avvocato a Napoli, molto poveramente e molto modestamente, chi vieta a me di iscrivermi a Roma, e fare l'avvocato a Napoli? Ed allora questa vostra legge, che vorrebbe togliere il sospetto, non farà che agevolarlo. Ma sono cose, che non si dicono; sono cose, che possono esser pascolo delle discussioni dei caffè e del volgo, ma che, quando arrivano qui, debbono essere recise dalla testa, perchè offendono l'ordine della magistratura e possono produrre inconvenienti maggiori di quelli che si deplorano.

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. Perchè non ha fatto questo discorso nella discussione della riforma, proposta dall'onorevole Zanardelli, nella quale c'era la stessa volgarità, come dice lei?

DE LUCA ANANIA. Perchè allora non mi sono sentito in vena di parlare, ed oggi sì! Non

è certo per lei, glie lo garantisco, perchè sono molto deferente alla sua persona!

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Sento dire che sono cose del volgo, e mi si minaccia nella testa addirittura! (*ilarità*).

DE LUCA ANANIA. Ma non la testa sua, onorevole Ronchetti! (*ilarità*). È la testa delle cose, che bisogna recidere, e non bisogna portare argomenti, i quali possono nuocere, perchè, divulgati qua dentro, diventano paese del paese, accrescono sospetti a sospetti, ed inquinano oggi il Parlamento, domani la magistratura.

Ma dove si arriverà? Questa è la domanda. Io credo che sarebbe bene di provvedere a cose molto più gravi ed urgenti, a riforme sociali importantissime, che il paese attende anelante, onorevoli colleghi. Io credo di avere esposto così per sommi capi tutte quelle argomentazioni, che a me è parso stessero come baluardo contro la disposizione dell'articolo 3.

Ho voluto esporle ora, non più tardi, al primo ingresso in questa Camera di questa disposizione di legge. Io mi auguro però che la legge venga in discussione perchè credo che contenga in alcune sue parti degli utili, dei sani provvedimenti.

Parlare ora, per fare un'osanna al ministro, che l'ha presentata, mi parrebbe fuori di luogo. Se e quando lo crederò, senza chiederne licenza ad alcuno, lo farò a suo tempo. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Graffagni.

GRAFFAGNI. Onorevoli colleghi, io mi sarei astenuto assai volentieri dall'osare di tediarvi con la mia nuova, modestissima e forse ingrata parola, se alla lettura della legge non mi fossero nate spontanee, diverse osservazioni le quali, senza pregiudicare la efficacia, mi pare che possano procurare qualche vantaggio ai fini che questa legge stessa si propone; fini altissimi onde ne deve essere lodato il guardasigilli, fini altissimi come si rileva dalla elaborata, dotta e diligente relazione, in forza della quale appunto apparisce chiaro che questa legge richiede tutta la nostra ponderata attenzione. E se qualche idea mi è sorta relativa ad alcune modificazioni, non temo che l'onorevole guardasigilli voglia prenderla in cattiva parte, perchè egli sa da quanti anni, e purtroppo molti, io nutro stima ed amicizia verso di lui che me la ricambia con una benevolenza della quale altamente mi onoro. Del resto l'amicizia non ha mai sof-

focata la verità; l'amicizia anzi la richiede, la consiglia e la impone. E così facendomi dappresso a questo disegno di legge io debbo avvertire subito (e questo si riferisce ad un concetto generale) avvertire come il titolo che la legge porta non mi sembri abbia poi un grande rapporto con le disposizioni della legge stessa.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Graffagni: dichiaro chiusa la votazione segreta e prego gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Proseguia pure, onorevole deputato...

GRAFFAGNI. La legge si intitola « Modificazioni all'ordinamento giudiziario relative alle guarentigie e alla disciplina della magistratura ». - Modificazioni all'ordinamento giudiziario: ma sembra a me che il disegno di legge, per non ingenerare incertezze e pericoli, avrebbe dovuto indicare quali articoli dell'ordinamento giudiziario vengono ad essere modificati. È vero che all'articolo 14 si dice che « Il Governo del Re è incaricato di dare le disposizioni transitorie e tutte quelle che sono necessarie per l'attuazione della legge medesima e per il suo coordinamento colle altre leggi di ordinamento giudiziario »; ma pare a me, sommessamente, che con queste espressioni non si alluda a modificazioni dei singoli articoli dell'ordinamento giudiziario, perchè le disposizioni transitorie non sono destinate a sopprimere articoli o a sostituirne degli altri, perchè le disposizioni necessarie per l'attuazione di una legge non impongono ancora la modificazione di altre disposizioni e perchè questo sistema di coordinare una legge, che si vota oggi, con altre leggi già esistenti, non è mai stato il sistema del mio cuore, giacchè temo (non so se sia avvenuto e se mai fosse non voglio ricordarlo), temo che questo rimaneggiamento, questo coordinamento si presti troppo ad una modificazione della legge la quale invece non è stata votata.

Io non sono dell'opinione dell'onorevole Di Stefano, e mi pare anche, se non erro, dell'onorevole Galluppi, i quali censuravano le modificazioni all'ordinamento giudiziario, per mezzo di quelle che vollero chiamare pillole. Io comprendo che sia più facile ed anche talvolta più opportuno, il preparare diversi disegni di legge i quali poscia debbano convergere ad uno unico, al quale vengano ad essere riuniti per fare un tutto armonico. E non credo che ciò sia impossibile. Purchè le pillole siano buone, si riacquisterà la salute; e quindi, anche per

mezzo di queste leggi parziali, potremo raggiungere quello scopo altissimo che l'onorevole guardasigilli, seguendo amate e grandi tradizioni, si è proposto, e che la Camera sarà felice di concorrere a conseguire.

E, poichè ho da fare qualche osservazione modificativa del disegno di legge, mi piace, come pillola gustosa (poichè si è adottata tale parola), al principio del mio dire, dichiarare che sono favorevolissimo all'articolo 5 che vieta al magistrato di fare l'arbitro. So che vi sono magistrati i quali hanno ricusato l'onorario che porta quest'ufficio. Io m'inchino ad essi; ma non credo che le rinunzie siano i casi più frequenti.

E si comprende anche che non debbano essere frequenti: perchè, così mal pagata come è la nostra magistratura, è umano credere che, quando compia un ufficio che la legge non le vieti, percepisca quella remunerazione che è il frutto del suo lavoro, del suo studio e della sua coscienza. Ma il magistrato deve fare il magistrato. Avverte esattamente la relazione, che, per l'art. 14 dell'ordinamento giudiziario, sia vietato ai magistrati di fare il sindaco, l'assessore, il segretario comunale, ecc. E per quale ragione il legislatore d'allora impose questo divieto? Forse perchè non possa il magistrato avere le cognizioni per fare il sindaco od altro ufficio in qualsiasi comune, anche di quelli che non hanno bisogno di tante cure e di tanto sapere? Evidentemente perchè il legislatore si è proposto di non distrarre il magistrato da quello che deve essere il suo ufficio, pel quale il paese lo sovviene di quel qualunque stipendio. Ora, se il legislatore d'allora temette che il magistrato, con l'essere segretario anche di un modesto comune, con l'essere assessore o sindaco, potesse distrarsi ed essere attratto da altri sentimenti od interessi, così da distogliersi da quella retta via che deve seguire, onorevoli colleghi, io credo che *a fortiori*, si debba temere l'esercizio da parte del magistrato, dell'ufficio d'arbitro in un compromesso. Se le parti desiderano che le giudichi il magistrato, non disertino il Tribunale, e vadano ai magistrati; se non vogliono dei magistrati, allora scelgano persone le quali non sieno rivestite di questo ufficio.

A riguardo dell'articolo 3° che vorrei soppresso, io non temo la corruzione della magistratura, e mi piace dirlo forte, perchè tutto quello che possa occorrermi di

pronunciare nelle osservazioni che sottometto alla Camera intorno a questo disegno di legge, non si possa interpretare mai per un sospetto contro la coscienza dei magistrati. Io, meno fortunato dei miei più giovani colleghi onorevoli De Luca e Grippo, ho più di quarant'anni di esercizio, ed in quarant'anni voi comprendete che non poche volte vennero al mio orecchio lagnanze o espressioni di sospetti circa l'intromissione del parente o dell'amico del magistrato giudicante; ebbene io ho questa coscienza, che non solo non ho mai avvertito un atto di corruzione, ma non ho neanche creduto a quelli che mi venivano susurrati, perchè io ho sempre pensato che non potesse credersi ad un fatto così abominevole per parte di un magistrato, come è quello di tradire la fiducia che le parti hanno riposto in lui per il loro interesse, per l'onore della loro famiglia, e per il loro patrimonio.

Isolare il magistrato dalla sua famiglia quando forse ne ha più bisogno, oltre ad un danno all'economia domestica lo è altresì al suo cuore, e lo impedire che i figli o generi o parenti esercitino l'avvocatura è un attentato alla libertà. Del resto, se il magistrato fosse corruttibile, anche con questi divieti si troverà la via a tentarla, non voglio dire a conseguirla.

Ed è per questo sentimento di alta stima che io ho per la magistratura, che vorrei che il disegno di legge non intromettesse altre persone, pure rispettabilissime, nei Consigli giudiziari creati coll'articolo settimo dello schema in esame, Consigli che vorrei composti in minor numero di membri, per garanzia di maggior segreto delle loro deliberazioni, a tutela del prestigio del magistrato che dovesse essere giudicato.

Così per lo stesso concetto vorrei che i supremi magistrati non fossero eletti dal potere esecutivo ma dalle Corti radunate. È un principio liberale che il corpo sia giudice dei suoi membri ed il capo di una Corte sia l'effetto dell'elezione del corpo medesimo, elezione che deve essere la conseguenza della stima collettiva di tutti i membri del corpo. In questo senso vorrei che fosse modificato il disegno di legge sul quale sto così sorvolando, per evitare ripetizioni di cose già savamente dette dagli onorevoli colleghi che mi precedettero.

Io d'altronde credo che più un uomo è stimato, più è circondato da atti e testimonianze di fiducia e di rispetto, maggiore è lo stimolo a mantenersi sul retto sentiero. Circondiamo la magistratura di reverenza, to-

gliamola dal disagio in cui, non si agita, no, ma, poveretta, si acquieta nobilmente, e noi avremo fatto un atto migliore di quello col quale si minacciano nientemeno che cinque categorie di pene.

Ma non volendo scendere all'esame di queste troppe pene disciplinari, ciò che sarà lavoro da farsi in seconda lettura, e per il quale mi riservo, mi preme di parlare di quella pena aggiunta la quale veramente, me lo perdoni l'onorevole valoroso, quanto caro guardasigilli, strazia il cuore e non mi pare che risponda allo scopo che la legge si propone.

Ma come! Sono mal pagati, e questo è nella coscienza di tutti: eppure alla censura ed al tramutamento disciplinare potrà essere aggiunta (così l'articolo decimo) la privazione dello stipendio per un periodo da 15 giorni a 6 mesi? Dunque anche quando il magistrato lavora, anche quando è tramutato con un aggravio di spese, voi, che sapete che egli deve attendere alle udienze, prestarvi attenzione, perchè questo è uno dei principali suoi doveri, che conoscete quanto debba studiare a redigere sentenze nelle quali si tratta pur di grandi e di vitali interessi, volete che egli faccia questo lavoro e lo compia con diligenza e serenità, con mente tranquilla e cuore non agitato, voi, pur non ignorando quanto sia mal pagato, pensate sottometterlo al supplizio delle strazianti strettezze economiche?.. (*Interruzioni*). Qualche volta alla fame, sì. E sottoporlo al pericolo di soffrire quelle seduzioni che gli offrirebbero coloro che lo provvedono dei mezzi necessari per sostenere la vita?

Con che coraggio potremo noi domandare a questo magistrato di mettere tutta la sua attività, tutto il suo studio, tutta la sua scienza nel discernere le questioni, nel redigere i giudicati, mentre alla porta batte colui che viene ad esigere ed egli non può pagare; mentre la moglie ed i figli piangono per il disagio onde soffrono? Quindi per carità sopprimiamo, anche dovessero rimanere le altre cinque pene delle quali parla l'articolo 10, sopprimiamo questa pena, che per essere facoltativa non è meno inutile o crudele. Inutile per chi è provvisto di beni, crudele per chi ne è privo, quindi ingiusta e pericolosa. E non dimentichiamo che se noi moltiplichiamo i bisogni e le difficoltà in cui si può trovare il magistrato, noi lo abbasseremo di fronte a tutti coloro che egli non potrà pagare, e favoriremo il pericolo di subire quelle seduzioni che, quando

v'è il bisogno, possono divenire imperanti e decisive. Non chiedete eroismi!

Queste, onorevoli colleghi, sono le principali osservazioni che mi nacquerò nell'animo alla lettura della legge; le quali, lo dico francamente, non si sono diletuate alla lettura della sua preziosa relazione. Io non intendo che la mia povera parola possa ottenere che vengano accettate: prego però l'onorevole ministro, usando di quella benevolenza colla quale mi ha ascoltato, di prenderle almeno in considerazione per dettare quelle modificazioni che egli nella sua sapienza ritenesse opportune.

Ed a questo intento prego gli onorevoli colleghi, che ringrazio della cortese loro attenzione, dei quali ho ascoltato gli splendidi discorsi, invidiando loro non so se più la squisitezza del dire o la profondità del sapere, di accogliere queste mie modeste considerazioni e di farsene essi stessi patroni e patrocinatori in pro di quella magistratura che deve essere, non portata, perchè vi è, ma più saldamente mantenuta in quella dignità in cui il nostro paese l'ammira e la saluta e che essa stessa è convinta di godere, sapendo che in essa è la base della libertà e della pace, che sono elementi indispensabili alla prosperità della nazione. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Votazioni.

PRESIDENTE. Do comunicazione alla Camera del risultamento delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni alle leggi 25 maggio 1852 e 24 dicembre 1896, n. 557 sullo stato degli ufficiali della regia marina n. 78:

Presenti e votanti . . .	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli	184
Voti contrari	30

(*La Camera approva*).

Costituzione in comune autonomo della frazione di Treschè - Conca (n. 101):

Presenti e votanti	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli	184
Voti contrari	30

(*La Camera approva*).

Presero parte alle votazioni:

Abignente — Abozzi — Albasini — Aprile — Arnaboldi — Aroldi — Artom — Astengo — Aubry.

Baccelli Guido — Barnabei — Basetti — Battaglieri — Bertesi — Bertolini — Bonacossa — Borghese — Borsarelli — Botteri — Bracci — Brandolin — Brizzolesi — Brunialti — Buccelli.

Calissano — Calleri — Camagna — Camera — Camerini — Campus-Serra — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Capruzzi — Carboni-Boj — Cardani — Carugati — Casciani — Cascino — Cassuto — Castellino — Cavagnari — Cesia — Chiappero — Ciartoso — Ciuffelli — Cozzuzza — Codacci-Pisanelli — Comandini — Compans — Cortese — Costa — Costazenoglio — Cottafavi — Credaro — Curreno.

Da Como — D'Alì — Dal Verme — Daneo — Danieli — De Asarta — De Bellis — De Felice-Giuffrida — Del Balzo — Dell'Acqua — De Luca Paolo Anania — De Marinis — De Michetti — De Nava — De Riseis — De Seta — De Tilla — De Viti De Marco — Di Broglio — Di Scalea — Di Stefano.

Faelli — Falaschi — Falconi Nicola — Falletti — Farinet Francesco — Fasce — Ferrarini — Ferraris Carlo — Fili-Astolfone — Fortis — Fracassi — Fulci Nicolò — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Galluppi — Gattorno — Giaccone — Gianturco — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — Giunti — Goglio — Gorio — Graffagni — Grassi-Voces — Grippo — Guarracino — Guastavino — Gucci-Boschi.

Larizza — Leali — Libertini Pasquale — Lucchini Luigi — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Majorana Giuseppe — Malcangi — Mango — Manna — Maraini Clemente — Marinuzzi — Mariotti — Marsengo-Bastia — Masselli — Matteucci — Mazza — Medici — Melli — Mendaia — Mezzanotte — Molmenti — Montagna — Montauti — Monti Gustavo — Monti-Guarnieri — Morando — Morelli-Gualtierotti — Moschini.

Negri De Salvi — Noè.

Orioles — Orlando Salvatore — Orsini-Baroni — Ottavi.

Pais-Serra — Pala — Pandolfini — Pantano — Papadopoli — Pascale — Pasqualino-Vassallo — Pavia — Pellecchi — Pe-

troni — Piccinelli — Piccolo-Cupani — Podestà — Poggi — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti.

Rasponi — Rava — Riccio Vincenzo — Rizza Evangelista — Rizzo Valentino — Rizzone — Rocco — Ronchetti — Rosadi — Roselli — Rossi Teofilo — Rubini — Ruffo — Rummo.

Sacchi — Salandra — Sanarelli — Santini — Seano — Scellingo — Schanzer — Semmola — Sesia — Silvestri — Socci — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sorani — Soulier — Spada — Spagnolletti — Spallanzani — Spingardi — Suardi. Talamo — Tedesco — Teodori — Testasecca — Tizzoni — Torrigiani.

Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venditti — Vicini — Visocchi.

Zaccagnino — Zari — Zella-Milillo.

Sono in congedo:

Bianchi Leonardo.

Callaini — Cipelli — Cirmeni.

Dagosto — Dari — De Luca Ippolito Onorio — Donati.

Florena — Fortunato — Fulci Ludovico.

Landucci — Libertini Gesualdo — Licata — Lucchini Angelo.

Malvezzi — Maraini Emilio — Marzotto — Materi — Mercè — Mirabelli — Modestino — Morpurgo.

Nuvoloni.

Pastore.

Quistini.

Rampoldi — Rebaudengo — Resta-Palavicino — Rizzetti — Romanin-Jacur.

Serristori — Spirito Beniamino.

Weil-Weiss.

Sono ammalati:

Barzilai — Berio — Bertarelli — Bizzozero — Bonardi — Bottacchi.

Cerulli — Cicarelli.

De Gaglia — De Giorgio — Di Cambiano Ferrero.

Falcioni — Falconi Gaetano — Fani.

Galletti — Ginori-Conti — Giolitti — Giuliani.

Jatta.

Maresca — Meardi — Mel.

Pilacci.

Rochira.

Sormani.

Toaldi.

Vendramini.

Assenti per ufficio pubblico:

Chiapusso.
De Amicis.
Gattoni.
Massimini.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni ha presentata la relazione sulla elezione di Melito Porto Salvo (eletto Larizza).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed iscritta nell'ordine del giorno della tornata di sabato 18 corrente.

Interrogazioni ed interpellanze.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle interrogazioni e delle interpellanze oggi presentate.

MORANDO, *segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni ed interpellanze:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere in qual modo intendasi far cessare lo sconcio dei cosiddetti informi presso i magistrati del tribunale e della Corte d'appello di Napoli.

« Marghieri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se, quando e in che modo intenda provvedere a consolidare e migliorare le condizioni dei commessi demaniali.

« Borghese ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro delle poste, per sapere se non creda di prendere o di presentare alla Camera un provvedimento per cui i supplenti ed altri modesti impiegati delle poste possano venire assunti come alunni di seconda categoria per i posti ancora vacanti dopo l'ultimo concorso, malgrado i limiti di età.

« Faelli ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici sui lavori relativi al consorzio del fiume Misa.

« Monti-Guarnieri ».

85

« I sottoscritti interpellano il ministro dell'interno e il ministro dei lavori pubblici sugli ostacoli opposti dall'amministrazione centrale e dalla prefettura di Mantova alla pronta esecuzione dei lavori pubblici già approvati ed anche appaltati, nonchè ad altri lavori pubblici proposti dai comuni, nel pubblico interesse, per ovviare alla generale e gravissima disoccupazione che ora colpisce i lavoratori della provincia di Mantova.

« Enrico Ferri, Dugoni, Gatti,
Aroldi ».

« Il sottoscritto interpella l'onorevole ministro della marineria sulla diversità di trattamento fatta ad alcune categorie di impiegati dipendenti dal Ministero della marineria, in confronto di altri impiegati governativi nella piazza marittima di Maddalena, e fra alcune categorie di impiegati ed operai alla dipendenza dello stesso Ministero.

« Pala ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno secondo la loro presentazione; le interpellanze, se accettate dai competenti ministri, saranno pure iscritte nell'ordine del giorno.

Osservazione sull'ordine dei lavori parlamentari.

LARIZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARIZZA. Vorrei pregare l'onorevole presidente e la Camera di consentire che nella tornata di domani fosse iscritto lo svolgimento della mia proposta di legge per il trasferimento della sede della pretura del mandamento di Staiti a Brancaleone Marina.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Trattandosi semplicemente di prendere in considerazione un disegno di legge, non ho nessuna difficoltà ad acconsentire.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi obiezioni in contrario, domani in principio di seduta avrà luogo lo svolgimento di questa proposta di legge.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 17.30.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Larizza per trasferimento della sede della pretura del mandamento di Staiti a Brancaleone Marina.
3. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Brandolin per lesione.
4. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:
Pagamento al Governo francese del debito di cinque milioni dipendente dal passaggio a carico dell'Italia del cessato Monte Veneto e fruttante l'interesse del 5 per cento netto. (111)
Convalidazione dei decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1904-905. (112)
5. Seguito della prima lettura del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento giudiziario relative alle guarentigie ed alla disciplina della magistratura (107).

Prima lettura dei disegni di legge:

6. Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, di canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà (116) (*Urgenza*).
7. Provvedimenti a favore dei mutuatari dei Crediti fondiari (in liquidazione) della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia (117) (*Urgenza*).
8. Provvedimenti a favore dei mutuatari del Credito fondiario del Banco di Napoli e sistemazione dei rapporti del Credito fondiario in liquidazione col Banco di Napoli (118) (*Urgenza*).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.

Licenziata per la stampa il 20 febbraio 1905
